

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 106

presentata dai Consiglieri regionali
PORCU - DERIU - CIUSA - ORRÙ - PIZZUTO - COCCO - TRUZZU - TICCA - SORGIA

il 12 giugno 2025

Modifica del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2024 inerente agli indennizzi rivolti al settore apistico

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si inserisce nel contesto degli interventi a sostegno del settore agricolo e, in particolare, del comparto apistico, duramente colpito dalle condizioni climatiche estreme registrate nel mese di luglio 2023. Le alte temperature eccezionali hanno determinato una significativa riduzione della produzione di miele e degli altri prodotti dell'alveare, generando ripercussioni economiche gravi per gli apicoltori regionali.

La proposta mira ad aggiornare la terminologia utilizzata nel comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), per rendere la norma maggiormente aderente alla realtà dei danni subiti dal comparto apistico. Nello specifico, la sostituzione dell'espressione "perdite di arnie" con "danni alle produzioni apistiche" consente di estendere il perimetro degli indennizzi non solo alla perdita fisica delle arnie, ma anche e soprattutto al calo produttivo delle attività apistiche causato da fattori ambientali, come la siccità e le alte temperature; la sostituzione della dicitura "arnie possedute e censite" con "alveari posseduti e censiti" migliora la coerenza terminologica con la normativa apistica nazionale e con la terminologia tecnica utilizzata nel settore, oltre a chiarire il riferimento all'unità produttiva (alveare) rispetto al mero contenitore (arnia).

La proposta modifica il comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2024, mantenendo inalterata la finalità della norma ovvero l'erogazione di contributi economici a titolo di indennizzo ma aggiornando le formulazioni lessicali per una maggiore precisione tecnica e operativa. Non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto non incide sulle risorse stanziare né altera le modalità di erogazione dei contributi. Essa si limita a ridefinire in modo più appropriato l'ambito oggettivo degli indennizzi, facilitando l'attuazione degli interventi e riducendo il rischio di interpretazioni restrittive o controverse.

Con questa proposta si intende garantire un più efficace sostegno al settore apistico, riconoscendo adeguatamente i danni economici derivanti da eventi climatici straordinari. La modifica norma-

tiva proposta risponde alle esigenze rappresentate dagli operatori del settore e favorisce una più equa e tempestiva erogazione degli indennizzi.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2024 inerente agli indennizzi rivolti al settore apistico

1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "perdite di arnie" sono sostituite dalle parole "danni alle produzioni apistiche";
b) le parole "arnie possedute e censite" sono sostituite dalle parole "alveari posseduti e censiti".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).